

COMUNE DI ISILI

PROVINCIA DI CAGLIARI


PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ai sensi della Legge n. 447 del 26.10.1995 e delibera G.R. n. 62/9 del 14.11.2008)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI
(DETTATE DALL'EVOLUZIONE NORMATIVA)

PROGETTISTA:

DOTT. ING. GABRIELE LECCA
Tecnico Competente in Acustica Ambientale
N° 001 - Elenco Regione Sardegna



COLLABORATORI:

DOTT. ING. BRUNO CONTU - DOTT. ING. SANDRINA CADONI - DOTT. ING. EFISIO CONTU

DATA: **gennaio - 2013**

A.T.P. INGG. Gabriele Lecca - Bruno Contu - Sandrina Cadoni - Efsio Contu

Via C. Marx, 1/B - 09032 Assemini (CA)

tel. 070.941694 - fax 178.2206823

e-mail: stgl@tiscali.it

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

MODIFICHE E INTEGRAZIONI (DETTATE DALL'EVOLUZIONE NORMATIVA)

Considerato che i comuni di ESCALAPLANO, ESCOLCA, ESTERZILI, GENONI, GERGEL, ISILI, LACONI, NURAGUS, NURALLAO, NURRI, ORROLI, SADALI, SERRI, SEULO E VILLANOVATULO, hanno predisposto il Piano di classificazione acustica del proprio territorio conformemente alle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/9 del 8/7/2005, con la quale venivano emanati i “Criteri e linee guida sull’inquinamento acustico” ai sensi dell’art. 4 della Legge quadro 447/95.


Preso atto che successivamente, l’evoluzione Normativa ha prodotto nuove disposizioni e indicazioni in materia, fra le quali assumono particolare rilevanza le seguenti:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14/11/2008, con la quale si adottano le “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale” che aggiornano e sostituiscono i “Criteri e linee guida sull’inquinamento acustico” emanati con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/9 del 8/7/2005;
- Circolare esplicativa della Direzione generale dell’ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, in merito alle “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale”, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14/11/2008;
- D.P.R. 19/10/2011, n° 227: Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4 – quater, del Decreto Legge 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/7/2010, n. 122.

Tutto ciò premesso, si rende necessario adeguare ed integrare i Piani di classificazione acustica precedentemente predisposti, apportando le modifiche e integrazioni di seguito indicate:

1. Nei diversi elaborati del Piano di classificazione acustica, tutti i riferimenti ai “Criteri e linee guida sull’inquinamento acustico”, emanati con D. G.R. n. 30/9 del 8/7/2005, sono da intendersi come relativi alle pertinenti disposizioni delle “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale”, adottate con D. G.R. n. 62/9 del 14/11/2008.
2. Gli articoli 9, 11 e 12 del Regolamento di attuazione del Piano di classificazione acustica, sono sostituiti con quelli allegati al presente documento.
3. L’allegato A del Regolamento di attuazione del Piano di classificazione acustica, è sostituito con quello allegato al presente documento.
4. Nel Regolamento di attuazione del Piano di classificazione acustica, è aggiunto l’allegato B allegato al presente documento.

Assemini, 18 gennaio 2013



Dott. Ing. Gabriele Lecca

Art. 9 - Requisiti acustici passivi degli edifici

Gli immobili contenenti ambienti abitativi, come definiti dalla Legge 447/95, devono essere realizzati con gli elementi costruttivi, i loro componenti e gli impianti tecnologici, adeguati a quanto stabilito nel D.P.C.M. 05.12.1997, “ Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

A tal fine i soggetti che presentino richiesta di concessione edilizia o di altri provvedimenti autorizzatori, per nuove costruzioni o ampliamenti di costruzioni esistenti, per ristrutturazioni (limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, e di ristrutturazione globale), per interventi di risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d’uso, devono presentare idonea documentazione acustica progettuale, attestante il rispetto delle definizioni, metodi, misure e parametri previsti dal D.P.C.M. 05.12.1997.

Nei casi sopraindicati, ad opera ultimata, ai fini del rilascio della certificazione di agibilità dovrà essere presentato un certificato acustico di collaudo, attestante il rispetto di quanto stabilito nel D.P.C.M. 05.12.1997.

La documentazione acustica progettuale e la certificazione acustica di collaudo, dovranno essere redatte seguendo i criteri riportati in *Allegato B*.

Art. 11 - Impatto acustico e clima acustico

Ai sensi dell’articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, nell’ambito delle procedure di valutazione d’impatto ambientale, per il rilascio della concessione edilizia, dell’abilitazione all’uso (agibilità, abitabilità), delle licenze, delle autorizzazioni o dei provvedimenti comunque denominati, deve essere obbligatoriamente prodotta una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle opere di seguito indicate:

- 1) opere sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) nazionale e regionale;
- 2) opere sotto indicate, anche se non sottoposte a procedura di V.I.A.:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti,

- b) strade di tipo A, B, C, D, E ed F, secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni,
 - c) discoteche,
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi,
 - e) impianti sportivi e ricreativi,
 - f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- 3) nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte a procedura di V.I.A.

Per la realizzazione delle tipologie di insediamenti sotto riportati, dovrà essere prodotta, apposita documentazione di previsione del clima acustico delle aree interessate dai seguenti insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cure e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani e extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere suddette;

La documentazione di impatto acustico e la documentazione di previsione del clima acustico, prodotte a cura dei soggetti interessati alla realizzazione delle opere, dovranno essere predisposte da tecnico competente in acustica ambientale, nella forma e nelle modalità indicate dalla Regione Autonoma della Sardegna, come riportato nell'*allegato A* al presente Regolamento. Si dovrà comunque tenere conto delle esclusioni e semplificazioni, successivamente introdotte dall'art. 4 del D.P.R. 19/10/2011, n° 227.

Si precisa che per le attività soggette alle prescrizioni introdotte dalla L.R. 5/3/2008, n° 3, come modificata e integrata dalla L.R. 15/5/2009, n° 3, la documentazione di impatto acustico deve essere presentata al SUAP del comune di pertinenza, integrando gli elaborati con la compilazione del modello A-10.

Art. 12 - Attività rumorose temporanee

Le attività rumorose temporanee (attività che, limitate nel tempo, impiegano macchinari e/o impianti rumorosi), quali manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all'aperto, attività all'interno di impianti sportivi, cantieri edili etc. sono soggette a specifica

autorizzazione da parte dell'Autorità comunale, fanno eccezione le feste religiose e laiche e i comizi elettorali, nonché le attività di cantieri edili a carattere di estrema urgenza che comunque dovranno essere immediatamente comunicate e motivate al Comune a cura del responsabile dei lavori.

La domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra dovrà essere corredata da una planimetria in scala opportuna, nonché da apposita relazione tecnica che evidenzi:

- la durata, in termini di numero di ore o di giorni, dell'attività di cui si chiede l'autorizzazione;
- le fasce orarie interessate;
- le relative caratteristiche tecniche dei macchinari e degli impianti rumorosi utilizzati, ivi compreso i livelli sonori emessi;
- la stima dei livelli acustici immessi nell'ambiente abitativo circostante ed esterno;
- la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti di rumore consentiti.

L'autorizzazione comunale stabilirà tra l'altro:

- a) valori limite da rispettare;
- b) disposizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- c) limitazioni di orario allo svolgimento dell'attività.

L'Autorità comunale, in ambito autorizzatorio, potrà prevedere, previo parere favorevole dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.S.), eventuali deroghe temporanee al rispetto dei valori dei livelli sonori previsti.

La richiesta di deroghe temporanee ai limiti di rumorosità dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività, motivando le particolari esigenze o ragioni che le rendono necessarie, e proponendo le misure alternative per limitare il disturbo a terzi. La richiesta di deroga dovrà essere presentata almeno con 30 giorni di anticipo, così da consentire al Comune di ottenere il parere dell'A.R.P.A.S.

Il Comune potrà rilasciare il provvedimento di autorizzazione con deroga dei limiti, previo parere favorevole dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.S.) o in caso di mancato riscontro entro 30 giorni, avvalendosi della facoltà del "silenzio/assenso".

Il Comune, in caso di rilascio del provvedimento di autorizzazione con deroga, dovrà comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga, conservare e aggiornare un proprio registro delle deroghe.

Si sottolinea che i limiti della deroga devono sempre essere considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. Tali limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini. Le misurazioni vanno effettuate conformemente a quanto prescritto nel D.M. 16 marzo 1998 recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Per quanto riguarda gli interventi di urgenza, si fa presente che questi sono comunque esonerati dalla richiesta di deroga al Comune.

- ALLEGATO A -

CRITERI E PROCEDURE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DI VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

Vengono di seguito integralmente trascritte le indicazioni della *Parte IV* delle *Direttive regionali in materia di inquinamento acustico*, allegate alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14.11.2008.

“

PARTE IV

IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO

1. Premesse

Nel presente documento sono riportati i criteri e le procedure per la redazione della documentazione di impatto acustico e di valutazione del clima acustico, di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Per impatto acustico si intende la variazione delle condizioni sonore, preesistenti in una determinata porzione di territorio, nonché gli effetti indotti, conseguenti all'inserimento di nuove opere, infrastrutture, impianti o attività.

La documentazione di impatto acustico deve quindi prevedere, per quanto possibile, gli effetti acustici conseguenti alla realizzazione di una nuova opera e al suo esercizio per verificarne la compatibilità con le esigenze di uno standard di qualità della vita della popolazione residente, al fine di una corretta fruibilità dell'area, nel rispetto degli equilibri naturali.

Pertanto la relativa documentazione di impatto acustico deve dimostrare che le soluzioni progettuali e le modalità di esercizio dell'attività e dell'infrastruttura in progetto producono emissioni che rispettano i limiti di rumore per l'ambiente esterno e per gli ambienti abitativi presenti nell'area.

Essa deve descrivere lo stato dei luoghi e indicare le caratteristiche dei ricettori circostanti, in quanto per una corretta ed esaustiva valutazione non si può prescindere dal contesto in cui viene a collocarsi la nuova sorgente sonora.

Per clima acustico si intende la valutazione dello stato delle emissioni sonore presenti sul territorio prima che vengano realizzate nuove opere e infrastrutture, allo scopo di garantire che l'edificio o la struttura che si intende realizzare risultino esposti a livelli di rumore accettabili rispetto ai limiti vigenti.

Di conseguenza la valutazione previsionale del clima acustico deve dimostrare che la localizzazione degli insediamenti nell'area individuata è idonea sotto il profilo della tutela dell'opera in progetto dall'inquinamento acustico già presente nell'area.

Tale documentazione deve contenere elementi relativi alla quantificazione degli effetti acustici in prossimità di ricettori sensibili quali scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo e dovrà inoltre prevedere, al fine del rispetto dei limiti dei livelli sonori previsti dalla legge, eventuali interventi di mitigazione.

2. Opere e attività soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 447/95 la predisposizione della documentazione di impatto acustico è obbligatoria:

- 1) per le opere sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) nazionale e regionale;

- 2) per le opere sotto indicate, anche se non sottoposte a procedura di V.I.A.:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi e/o per circoli privati e pubblici esercizi di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287;
 - e) impianti sportivi e ricreativi, ivi compresi aviocampi destinati al decollo e all'atterraggio di ultraleggeri;
 - f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- 3) per le domande finalizzate al rilascio di:
 - a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b) provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;
 - c) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

Si precisa inoltre che:

- per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- per circoli privati e pubblici esercizi di cui al punto 2 lett. d) si intendono i circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi nonché quelli dove la somministrazione di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta l'elenco di alcune sorgenti sonore e attività rumorose:

- a) macchine, motori e impianti per la lavorazione industriale o artigianale (ad esempio presse, tagliatrici eccetera) oppure a servizio di attività agricole (ad esempio silos, cannoni antigraffiti, eccetera);
- b) mulini e altri impianti destinati all'attività di macinazione o di miscelazione;
- c) sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici;
- d) impianti frigoriferi di tipo non domestico;
- e) impianti pneumatici ausiliari (ad esempio per la produzione e la distribuzione di aria compressa);
- f) gruppi elettrogeni;
- g) operazioni di taglio, traforo, battitura con mazze o martelli, eccetera;
- h) lavorazioni rumorose svolte all'esterno (operazioni di scavo o movimentazione materiali, eccetera);
- i) i macchinari per impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento); attrezzature e macchine da cantiere;
- l) impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente) o di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente) e relativi condotti di emissione o deflusso;
- m) impianti di depurazione, abbattimento e disinquinamento (ad esempio dell'aria o dell'acqua) e relativi condotti di emissione o deflusso;
- n) impianti di servizio (ad esempio autolavaggi, eccetera);
- o) aree adibite a movimentazione merci, parcheggi e depositi di mezzi di trasporto (attività di carico/scarico delle merci, manovre di veicoli pesanti, loro tenuta in moto per riscaldamento motori, ecc.).

In via indicativa si riportano le attività artigiane escluse dalla presentazione della documentazione di impatto acustico:

- lavanderie a secco;
- riparazioni di calzature;
- panetterie, pasticcerie e gelaterie;
- confezioni di abbigliamento;
- lavorazioni e riparazioni nel settore orafo-gioielliero;
- assemblaggi vari (rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici ecc.).

I titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico sono comunque tenuti al rispetto della vigente normativa in acustica ambientale.

3. Documentazione di impatto acustico

La documentazione di impatto acustico a corredo del progetto, sottoscritta anche dal tecnico competente in acustica ambientale, è costituita da una relazione tecnica e da una planimetria.

Fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere qualsiasi ulteriore informazione ritenga necessaria, la relazione tecnica dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo e tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari che verranno utilizzati, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- b) descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate ecc.) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
- c) descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività, con indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica e loro ubicazione. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate e ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili (nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica, dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora);
- d) indicazione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;
- e) indicazione della classe acustica cui appartiene l'area di studio. Nel caso in cui l'amministrazione comunale non abbia ancora approvato e adottato il Piano di classificazione acustica e cura del proponente ipotizzare, sentita la stessa Amministrazione comunale, la classe acustica da assegnare all'area interessata.
- f) identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto, con l'indicazione della classe acustica da assegnare a ciascun ricettore presente nell'area di studio avendo particolare riguardo per quelli che ricadono nelle classi I e II;
- g) individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore preesistenti in prossimità dei ricettori di cui al punto precedente. L'individuazione dei livelli di rumore si effettua attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico);
- h) calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante indicando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;
- i) calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori in caso di aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante;
- l) descrizione degli eventuali interventi da adottarsi per ridurre i livelli di emissioni sonore al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun ricettore. La descrizione di detti interventi è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
- m) analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, e dell'art. 9 della legge 447/1995;

- n) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico competente in acustica ambientale, che ha predisposto la documentazione di impatto acustico, è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

La sopraccitata relazione può non contenere tutti gli elementi sopra indicati a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alle lettere identificative dell'elenco.

La planimetria in scala adeguata, (es.: 1:2000) dovrà evidenziare:

- l'area di studio interessata;
- l'ubicazione dell'intervento in progetto;
- l'ubicazione dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti;
- l'indicazione delle quote altimetriche.

La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività riportate al precedente p.to 3 del paragrafo n. 2, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli di legge, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata al Comune al fine del rilascio del relativo nullaosta.

4. Valutazione previsionale del clima acustico

I soggetti interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti sotto riportati devono obbligatoriamente produrre, ai sensi dell'art. 8, c. 3 della L. 447/95, apposita documentazione di previsione del clima acustico delle aree interessate, sottoscritta anche da tecnico competente in acustica ambientale:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani e extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2, art. 8, legge 447/1995.

Tale documentazione dovrà contenere tutti gli elementi che consentano di:

- valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità;
- individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero verificare l'impossibilità di conseguire i limiti suddetti.

La documentazione di previsione del clima acustico dovrà prevedere:

- una planimetria in scala adeguata dell'area interessata al progetto con individuate le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico;
- la descrizione della classificazione acustica dell'area interessata al nuovo insediamento;
- le misurazioni che consentano di caratterizzare il clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera;
- l'analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate;
- l'individuazione delle modificazioni dei percorsi dei flussi di traffico prodotte a regime dal nuovo insediamento;
- la descrizione delle caratteristiche di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e le indicazioni sulla conformità delle stesse a quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici);
- un'analisi degli interventi che consenta di ridurre i livelli sonori entro i limiti previsti nonché una stima dei costi necessari alla loro realizzazione, nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti.

5. Modalità di presentazione della documentazione

La documentazione di impatto acustico e la documentazione di previsione del clima acustico dovranno essere accompagnate da una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 2000 n. 445, attestante che il livello di inquinamento acustico causato dalle emissioni sonore delle attività e degli impianti sia entro i limiti previsti dalla vigente normativa.
Anche la sopra citata dichiarazione dovrà essere firmata da tecnico competente in acustica ambientale.

6. Verifiche

In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti dalla tipologia di opere e attività in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere, nell'ambito del medesimo, l'esecuzione di controlli strumentali finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o dell'attività per la quale è stata presentata la documentazione. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata al competente dipartimento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per le valutazioni di merito.

“

- ALLEGATO B -

CRITERI E PROCEDURE PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO E DELLA CERTIFICAZIONE ACUSTICA ATTESTANTI IL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Premessa

La documentazione acustica, di progetto e di collaudo, viene richiesta per attestare il rispetto delle definizioni, metodi, misure e parametri previsti dal D.P.C.M. 05.12.1997, “ Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, al fine di perseguire la riduzione dell’esposizione umana al rumore negli ambienti abitativi.

La documentazione acustica sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici è costituita dai seguenti elementi:

- Documentazione acustica progettuale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici, che contiene una valutazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti, ottenuta mediante modelli di calcolo teorici. La valutazione è necessaria a verificare che la progettazione sia effettuata nel rispetto dei requisiti acustici degli edifici;
- Certificazione acustica di collaudo, che costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti, ottenuta mediante misure e verifiche in opera. La certificazione attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d’opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte, o individua gli eventuali interventi correttivi per garantire il rispetto dei requisiti.

La predisposizione della documentazione sul rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria nell’ambito delle procedure edilizie, per nuove costruzioni o ristrutturazioni, relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili).

Classificazione degli ambienti abitativi, requisiti acustici e definizioni

Gli ambienti abitativi sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A, del D.P.C.M. 05.12.1997, di seguito riportata:

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

CATEGORIA	DEFINIZIONE
A	edifici adibiti a residenza o assimilabili
B	edifici adibiti ad uffici e assimilabili
C	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
F	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto ed assimilabili
G	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

I valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici sono indicati nella tabella B, del D.P.C.M. 05.12.1997, di seguito riportata:

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

CATEGORIA	R'_w	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

Note:

1. I valori di R'_w sono riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.
2. Con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

Vengono di seguito riportate le principali definizioni utilizzate; per le restanti definizioni si rimanda a quanto indicato nel D.P.C.M. 05.12.1997:

– Principali grandezze di riferimento:

R'_w - indice del potere fonoisolante apparente di partizioni interne.

$D_{2m,n,T,w}$ - indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata.

$L_{n,w}$ - indice del livello di rumore di calpestio normalizzato.

L_{ASmax} - livello max di pressione sonora ponderata A, costante di tempo slow, relativo ai servizi a funzionamento discontinuo.

L_{Aeq} - livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A, relativo ai servizi a funzionamento continuo.

- Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.
- Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
- Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Modalità di presentazione dei documenti

La Documentazione acustica di progetto è redatta da un tecnico abilitato alla progettazione dell'opera (non necessariamente Tecnico Competente in Acustica Ambientale); la documentazione deve essere presentata congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente.

La Certificazione acustica di collaudo è redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, sulla base di un collaudo acustico in opera; la certificazione deve essere allegata alla dichiarazione di rispetto dei requisiti igienico-sanitari dell'opera realizzata, effettuata dal Direttore dei lavori ai fini del rilascio del certificato di agibilità.

L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

Contenuti della Certificazione acustica di progetto

La Documentazione acustica di progetto dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:

- 1) relazione tecnica e di calcolo, atta a dimostrare il rispetto delle norme UNI EN 12354 o UNI TR 11175:2005. Le conclusioni analitiche dovranno dimostrare che seguendo le indicazioni progettuali saranno verificati i valori imposti dalla legge per tutti i locali dell'opera realizzata;
- 2) elaborati grafici, in appropriato formato, costituiti da planimetrie, sezioni e particolari costruttivi che evidenzino gli interventi previsti ai fini del rispetto della normativa in ambito di acustica edilizia;

- 3) modalità di esecuzione, standard normativi e/o obiettivi qualitativi richiesti, modalità di collaudo finale delle opere e norme tecniche e di prodotto a cui dovranno sottostare i materiali adottati da inserire nel capitolato speciale d'appalto delle opere acustiche;
- 4) specifiche/schede tecniche per silenziatori, materiali fonoassorbenti e/o fonoisolanti, prodotti antivibranti per macchinari e impianti, particolari materiali edili, prodotti resilienti vari e per riduzione del rumore di calpestio, ecc.

Contenuti della Certificazione acustica di collaudo

La Certificazione acustica di collaudo dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:

- 1) relazione esplicativa relativa alle attività di misura eseguite;
- 2) rapporti di prova con i risultati delle misure in opera atte a dimostrare il soddisfacimento dei parametri di cui alla tabella B del D.P.C.M. 5/12/1997, effettuate secondo le norme tecniche in vigore;
- 3) copia della documentazione di conformità della strumentazione utilizzata.